

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ROMACO SRL

Definizioni

ACQUIRENTE: Romaco S.r.l. con sede in Via Marzabotto, 5 – 40067 Pianoro – Fraz. Rastignano (Bologna) Codice Fiscale 01681340152 e P.IVA 00493931208

FORNITORE: il soggetto indicato nell'ordine di fornitura

MATERIALI: macchine, componenti e materiali ed eventuale relativa documentazione e/o servizi indicati nell'ordine di fornitura

PRODUZIONE SPECIALE: produzione di Materiali effettuata dal Fornitore appositamente per adempiere l'ordine dell'Acquirente su specifiche tecniche fornite dall'Acquirente (eventualmente anche su disegno di proprietà dell'Acquirente)

Articolo 1. Conclusione del contratto

1.1. - Ogni ordine dell'Acquirente si intenderà esclusivamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura da ritenersi integralmente accettate dal Fornitore, anche se non sottoscritte in calce al presente testo, all'atto di accettazione dell'ordine (conferma d'ordine) o comunque con l'inizio dell'esecuzione di quanto ordinato. Non si riconoscono, se non espressamente accettate dall'Acquirente per iscritto, condizioni diverse eventualmente contenute in fatture, lettere, accettazioni d'ordine del Fornitore o altro.

1.2. - L'ordine accettato dal Fornitore costituisce, insieme a queste Condizioni Generali di Fornitura, l'unica e definitiva espressione degli accordi tra Fornitore ed Acquirente in relazione alla fornitura dei Materiali ordinati.

Articolo 2. Ordini

2.1. Il Fornitore garantisce di avere capacità e qualità produttive e di magazzino adeguate al soddisfacimento delle esigenze dell'Acquirente.

2.2. Nel caso in cui l'Acquirente ed il Fornitore abbiano concordato una previsione di quantitativi di Materiali, tempi di consegna, corrispettivi e condizioni di pagamento a valersi per gli ordini emessi in un certo periodo, gli ordini dell'Acquirente che riflettono tali termini si riterranno automaticamente accettati dal Fornitore, mentre gli ordini che vi si discostino si riterranno tacitamente accettati dal Fornitore trascorsi tre giorni dall'invio dell'ordine a mezzo fax o e-mail con comunicazione di ricevimento.

2.3. Fermo quanto indicato ai par. 1.1 e 2.2., offerte, ordini, ed accettazioni dovranno essere trasmessi per iscritto a mezzo fax o e-mail.

2.4. Salvo quanto espressamente concordato per iscritto, in nessun caso le previsioni di quantitativi di Materiali di cui al par. 2.2. potranno costituire un impegno dell'Acquirente all'acquisto dal Fornitore o costituire un ordine.

Articolo 3. Consegna dei Materiali

3.1. La consegna dei Materiali oggetto dell'ordine si intende franco stabilimento dell'Acquirente, salvo diverso luogo di consegna eventualmente indicato nell'ordine stesso; le spese di trasporto

dei Materiali ordinati e i relativi rischi saranno pertanto a carico del Fornitore fino alla ricezione da parte dell'Acquirente presso il suo stabilimento.

3.2. Per consegna di servizi s'intenderà l'effettiva prestazione e l'accettazione dei medesimi da parte dell'Acquirente.

3.3. I Materiali dovranno essere accompagnati sempre da documento di trasporto indicante ragione sociale del Fornitore, ragione sociale dell'Acquirente, riferimento al numero d'ordine Romaco, codice Romaco dei Materiali forniti, descrizione dei Materiali forniti, quantità, peso, origine, voce doganale, nonché gli altri dati che l'Acquirente abbia di volta in volta richiesto.

3.4. I termini di consegna indicati nell'ordine sono da considerarsi essenziali e inderogabili da parte del Fornitore, salva la facoltà dell'Acquirente di comunicare al Fornitore, entro 7 giorni dalle date di consegna prevista, eventuali differimenti del termine di consegna.

3.5. In caso di ritardo nella consegna, anche soltanto di parte dei Materiali indicati nell'ordine, l'Acquirente avrà il diritto, a propria scelta, di:

(a) risolvere il contratto non tempestivamente eseguito anche acquistando altrove, in tutto o in parte, i Materiali non puntualmente consegnati con addebito al Fornitore del relativo maggior costo, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore;

(b) fissare a Sua discrezione un ulteriore termine di consegna da ritenersi parimenti essenziale e inderogabile da parte del Fornitore e pretendere che il Fornitore spedisca i beni per una via più rapida o attraverso più solerti vettori/spedizionieri con aggravio di spese del Fornitore stesso, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione dell'Acquirente.;

(c) in ogni caso e in aggiunta ai rimedi di cui sopra, applicare al Fornitore una penale pari al 1% del prezzo convenuto nell'ordine per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto al termine di consegna originario, da detrarsi dal saldo del prezzo dovuto al Fornitore.

3.6. Il Fornitore si impegna a collaborare, qualora richiesto dall'Acquirente, alle operazioni di FAT (collaudo di accettazione presso l'Acquirente) e SAT (collaudo di accettazione presso il cliente dell'Acquirente) convenute con il cliente dell'Acquirente.

Articolo 4. Imballaggio e spedizione

4.1. I Materiali dovranno essere imballati dal Fornitore. Tutte le spese di imballaggio (comprensivo di protezione dei Materiali da corrosione e urti) e trasporto sono incluse nel prezzo, salvo quanto diversamente stabilito nell'ordine.

Articolo 5. Prezzi, pagamento e fatturazione

5.1. I prezzi indicati nell'ordine si intendono fissi e invariabili anche nel caso di Produzione Speciale per l'Acquirente e nessuna revisione prezzi sarà pertanto applicabile.

5.2. Nel caso in cui l'Acquirente ed il Fornitore abbiano concordato condizioni di pagamento a valersi per gli ordini emessi in un certo periodo, il pagamento avverrà secondo tali condizioni, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

5.3. Negli altri casi il pagamento avverrà secondo le condizioni stabilite nell'ordine.

5.4. Resta fermo in ogni caso il diritto dell'Acquirente di trattenere dal corrispettivo dovuto l'importo di eventuali penali applicabili, o comunque di sospendere il pagamento nel caso di inadempimento del Fornitore.

5.5. Le fatture devono sempre riportare il numero d'ordine, il numero di codice fiscale, il numero di partita IVA del Fornitore e dell'Acquirente, l'elenco dei materiali, il costo unitario di ogni articolo, il costo totale ed il numero di disegno eventualmente fornito dall'Acquirente.

Articolo 6. Garanzia

6.1. Il Fornitore garantisce

- (a) che le materie e componenti da essa forniti e utilizzati nella costruzione dei Materiali sono le più idonee allo scopo;
- (b) che le lavorazioni sono state eseguite secondo le migliori tecniche;
- (c) che i trattamenti sono stati effettuati a perfetta regola d'arte;
- (d) che la documentazione tecnica allegata è adeguata e funzionale ai Materiali forniti;
- (e) che i Materiali (nonché la relativa documentazione) forniti sono conformi alle specifiche strutturali e funzionali concordate ed indicate nell'ordine, perfettamente idonei all'uso a cui essi sono destinati ed esenti da difetti occulti o palesi.

6.2. La garanzia del Fornitore sarà efficace sia nei confronti dell'Acquirente che nei confronti dei clienti dell'Acquirente.

6.3. Tutti i Materiali forniti dal Fornitore, potranno essere soggetti ad ispezione e prove da parte dell'Acquirente o dei suoi incaricati, senza che ciò esima il Fornitore da alcuna responsabilità o infici la garanzia di cui sopra.

6.4. L'approvazione da parte dell'Acquirente dei disegni del Fornitore, dei prodotti standard del Fornitore, il ricevimento della consegna dei Materiali presso lo stabilimento dell'Acquirente o altrove come indicato nell'ordine, o l'eventuale pagamento intervenuto, in nessun caso sollevano il Fornitore dalla responsabilità per quanto riguarda la conformità, funzionalità, qualità ed efficienza dei Materiali (e della relativa documentazione) forniti.

6.5. Nel caso i cui i Materiali forniti contengano difetti di materiale e/o di mano d'opera o non siano conformi ai disegni, alle specifiche ed alle istruzioni dell'Acquirente, sarà obbligo del Fornitore provvedere alla pronta eliminazione dei difetti e/o relativa tempestiva sostituzione dei beni difettosi e/o rendere nuovamente i servizi in maniera corretta, con costi (anche di imballaggio o trasporto) integralmente a carico del Fornitore, a condizione che il Fornitore venga informato del difetto o non conformità entro due anni dalla consegna o entro due anni dal successivo collaudo di accettazione dei Materiali presso il cliente di Romaco, se applicabile. Salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti o indiretti eventualmente subiti dall'Acquirente.

6.6. I Materiali consegnati dal Fornitore in sostituzione ai sensi del par. 6.5 godranno di un nuovo periodo di garanzia di durata pari a quello ivi indicato; la riparazione o la sostituzione saranno eseguite dal Fornitore a proprie spese e con propri mezzi, senza alcun aggravio per l'Acquirente.

Articolo 6. bis Conformità dei Materiali alla normativa relativa alla sicurezza e tutela della salute e alla normativa tecnica di settore applicabile

6.bis.1. Il Fornitore, consapevole che il Materiale fornito tale viene garantito dall'Acquirente che lo immette sul mercato, si impegna a fornire all'Acquirente Materiali perfettamente conformi alla normativa relativa alla sicurezza e tutela della salute e alla normativa tecnica di settore applicabile, come da più dettagliato separato accordo (Accordo di Conformità).

Articolo 7. Stampi, Attrezzature, Utensileria

7.1.- Le attrezzature, stampi ed utensileria eventualmente forniti al Fornitore dall'Acquirente rimangono di pertinenza dell'Acquirente e sono dalla stessa ritirabili in qualsiasi momento.

7.2. Il Fornitore risponderà quale custode della buona conservazione delle attrezzature, utensili, stampi, modelli, etc dell'Acquirente e l'indennizzerà per qualsiasi danno, deterioramento o perdita riconducibile al Fornitore e/o suoi incaricati o dipendenti.

7.3. In caso di fallimento del Fornitore o amministrazione controllata o procedure concorsuali o esecutive individuali, le attrezzature, gli utensili, gli stampi, i modelli, ecc. non dovranno essere considerati nella disponibilità del Fornitore, essendo gli stessi di proprietà o comunque di pertinenza dell'Acquirente e consegnati al Fornitore a solo titolo di deposito e/o uso in relazione al rapporto di fornitura. A tal fine il Fornitore si obbliga ad apporvi i segni distintivi ed identificativi che l'Acquirente stabilirà, e a custodirli a propria cura e spese in uno spazio designato.

7.4.- Il Fornitore dovrà assicurare contro i rischi d'incendio, furto, allegamenti, calamità naturali, vandalismo e ogni altro rischio di perdita e/o danneggiamento, tutti i beni di proprietà dell'Acquirente.

7.5.- L'uso da parte di terzi diversi dai dipendenti o incaricati del Fornitore, degli stampi, attrezzature ed utensili dell'Acquirente non è consentito.

Gli stampi, attrezzature ed utensili dell'Acquirente possono essere utilizzati dal Fornitore solo per l'esecuzione dell'ordine. Il Fornitore non potrà consentirne l'uso a terzi o cedere a terzi i Materiali fabbricati sulla base di essi, anche se respinti dall'Acquirente. Gli stampi, attrezzature ed utensili dell'Acquirente verranno restituiti dal Fornitore all'Acquirente a fine fornitura, o comunque alla data di risoluzione del contratto.

Articolo 8. Modifiche

8.1. E' facoltà dell'Acquirente ordinare modifiche mediante comunicazione scritta al Fornitore, nell'ambito delle generali finalità dell'ordine, relativi a:

- a) disegni, modelli e/o specifiche tecniche, e/o
- b) metodi di spedizione e/o imballaggi, e/o
- c) quantità e/o
- d) data di consegna e/o
- e) luogo di consegna e/o
- f) istruzioni relative alla prestazione di servizio

Articolo 9. Divieto di Cessione

9.1. L'ordine non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi né la sua esecuzione potrà essere appaltata o delegata in qualsiasi forma o misura a terzi se non previo consenso scritto dell'Acquirente.

9.2. Il Fornitore riconosce l'interesse dell'Acquirente a che non muti il titolare del credito derivante dalla Fornitura e, pertanto, si impegna a non cederlo a terzi, in qualunque forma e a qualsivoglia titolo, salva la preventiva specifica autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna a riprodurre la clausola di incedibilità che precede sulle fatture emesse a carico di Romaco.

Articolo 10. Modelli, disegni e know-how dell'Acquirente.

10.1. Si intendono di esclusiva proprietà dell'Acquirente (o dei suoi eventuali danti causa) a tutti gli effetti di legge, i disegni, i modelli, le relazioni e specifiche tecniche o simili che il Fornitore ricevesse dall'Acquirente per realizzare quanto oggetto dell'ordine.

10.2. Il Fornitore non potrà copiare o divulgare a terzi o consentire la presa in visione o l'uso da parte di terzi diversi dai propri dipendenti e incaricati dei disegni, modelli, relazioni e specifiche tecniche o simili dell'Acquirente che, in ogni caso, si impegna a restituire all'Acquirente a fine fornitura o comunque alla data di risoluzione del contratto.

Articolo 11. Brevetti e altri diritti di proprietà industriale

11.1- Il Fornitore solleva e terrà indenne l'Acquirente da ogni responsabilità o azione di qualsiasi natura, inclusi danni e spese, per violazioni di brevetti o altre privative industriali di terzi, riconducibili alla esecuzione dell'ordine da parte sua.

11.2. Il Fornitore con l'accettazione, in qualsiasi forma, dell'ordine, concede irrevocabilmente all'Acquirente il diritto di riprodurre ed utilizzare, in tutto o in parte, relazioni, modelli, disegni, dati ed informazioni tecniche consegnati dal Fornitore all'Acquirente nell'espletamento dell'ordine.

11.3. L'Acquirente avrà l'esclusivo diritto di acquisire la titolarità di privative industriali derivanti dall'attività svolta dal Fornitore in adempimento di un ordine dell'Acquirente per una Produzione Speciale o in connessione con esso.

11.4. Il Fornitore si impegna anche per conto dei propri incaricati, collaboratori, consulenti e dipendenti a informare immediatamente l'Acquirente di eventuali invenzioni o nuovi sviluppi derivanti da o connessi all'adempimento di un ordine dell'Acquirente per una Produzione Speciale o in connessione con esso.

Articolo 12. Segretezza

12.1. Tutte le informazioni tecniche, di produzione, commerciali, finanziarie, amministrative, i dati, i disegni, la documentazione, i brevetti, i campioni, il know-how dell'Acquirente di forniti o comunicati dall'Acquirente al Fornitore sia oralmente, sia per iscritto, sia in forma cartacea, sia in forma elettronica o su supporto magnetico o altra qualsivoglia forma, in connessione con la fornitura, così come ogni altra informazione, dato, disegno, documentazione, di qualsiasi tipo indicati come confidenziale, forniti dall'Acquirente al Fornitore o di cui il Fornitore viene a conoscenza nel corso dell'esecuzione della fornitura, sono da ritenersi strettamente riservati e soggetti al presente articolo 12 (di seguito collettivamente tutti definiti come Informazioni Riservate).

12.2. Per la durata del rapporto di fornitura e per i cinque anni successivi all'ultima consegna tutte le Informazioni Riservate, saranno trattate dal Fornitore con la più assoluta segretezza, mantenute inaccessibili a terzi e usate esclusivamente nell'adempimento degli ordini.

12.3. A tale riguardo il Fornitore impedirà lo svolgimento di attività che potrebbero pregiudicare la riservatezza delle Informazioni Riservate e comunque i diritti ed interessi dell'Acquirente e renderà accessibili dette Informazioni Riservate esclusivamente a propri dipendenti o incaricati soggetti ai medesimi obblighi di segretezza, e solo nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dell'adempimento dell'ordine dell'Acquirente.

12.4. Il presente obbligo di segretezza non sarà applicabile a informazioni

- comprovatamente già note al Fornitore prima della loro comunicazione da parte dell'Acquirente

- già di comprovato dominio pubblico prima dell'ordine o che lo diventino successivamente senza violazione di obblighi di segretezza
- già comunicate o trasmesse al Fornitore da terzi, senza alcun obbligo di segretezza,
- comprovatamente precedentemente sviluppate in modo del tutto indipendente dal Fornitore,
- oggetto di obbligo di comunicazione alla pubblica autorità o per disposizione di legge,
- la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall'Acquirente

12.5. L'Acquirente si riserva il diritto di ampliare gli obblighi di segretezza di cui sopra con separate specifiche indicazioni.

Articolo 13. Risoluzione

13.1. Oltre che nei casi di legge e in quegli altri altrove indicati in queste condizioni generali, l'Acquirente, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, avrà facoltà di revocare in tutto o in parte l'ordine, ancorchè accettato, se:

- a) il Fornitore viola gli obblighi di cui agli art. 7,10,11,12
- b) il Fornitore divenga insolvente o sia dichiarato fallito o sia posto in amministrazione controllata.

Articolo 14. Comunicazioni a terzi

14.1. Ogni comunicazione a terzi o pubblicità di qualsiasi tipo, per iscritto o con altro mezzo, che il Fornitore intendesse fare del suo rapporto di fornitura con l'Acquirente, dovrà essere autorizzata per iscritto da quest'ultimo.

14.2 In un'ottica di miglioramento ed accrescimento del livello di efficienza e affidabilità produttiva Romaco si riserva di effettuare periodicamente (anche a cadenza mensile), dandone evidenza nei locali aziendali, un'analisi delle performance dei fornitori in termini di qualità e rispetto dei termini di consegna

Articolo 15. Comunicazioni all'Acquirente

15.1. Qualsiasi comunicazione comunque connessa con l'esecuzione di un ordine sarà validamente effettuata all'acquirente se per iscritto e a mezzo lettera raccomandata A/R o fax o e-mail con avviso di ricevimento agli indirizzi sotto indicati:

Romaco S.r.l.
Sede Legale:
Via Marzabotto, 5 – 40067 Pianoro – Fraz. Rastignano (BO)
acquisti.RBO@romaco.com

15.2. Ogni rapporto con l'Acquirente di carattere commerciale o tecnico, relativo alla fornitura, dovrà intercorrere tassativamente tramite l'ufficio Acquisti dell'Acquirente.

Articolo 16. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fornitore ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

16.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 231/01 e che Romaco S.r.l. ha adottato un Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01. Per richiedere informazioni sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Romaco S.r.l. tutti i Terzi Destinatari, ove interessati, potranno indirizzare le richieste di informazioni a: Organismo di Vigilanza Modello 231 Romaco S.r.l., Via Marzabotto, 5 - 40067 Bologna oppure all'indirizzo di posta elettronica: OrganismoVigilanza231@romaco.com.

16.2. È interesse primario di Romaco S.r.l. che tutti i soggetti che siano in relazioni d'affari con la stessa svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice di Comportamento Aziendale adottato dal Gruppo e consultabile al seguente indirizzo web <http://www.romaco.com/files/Dokumente/about-us/Romaco-BCOC-EN.pdf>., che il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri soci, amministratori e dipendenti.

16.3 Il Fornitore si impegna altresì ad astenersi – e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far sì che i propri soci, amministratori e dipendenti si astengano - da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 (a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso).

16.4 Il Fornitore dichiara e garantisce che né esso né i soggetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 facenti capo ad esso sono stati destinatari di provvedimenti di condanna o sono soggetti a indagini o a procedimento penale per i reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

16.5 Il Fornitore, ai sensi dell'art. 1381 c.c., garantisce come per fatto proprio il rispetto delle obbligazioni di cui agli artt. 16.2, 16. 3 e 16.4 che precedono anche da parte di propri fornitori, sub-appaltatori e collaboratori a qualsiasi titolo, dai quali avrà cura di farsi rilasciare un impegno scritto avente contenuto identico a quello oggetto del presente articolo.

16.6 Romaco S.r.l. avrà facoltà di risolvere il contratto con il Fornitore ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di:

- Violazione da parte del Fornitore anche di una sola delle obbligazioni di cui agli artt. 16.2, 16. 3 e 16.5 che precedono;
- Violazione da parte del Fornitore della dichiarazione e garanzia di cui all'art. 16.4;
- Intervenuta pronuncia – nei confronti del Fornitore e/o dei soggetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 facenti capo ad esso - di provvedimento di condanna definitivo per i reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

Articolo 17. Legge applicabile e foro competente

17.1. Le presenti condizioni generali di fornitura e gli ordini cui esse si applicano sono regolate dalla legge italiana.

17.2. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti condizioni generali di fornitura o agli ordini cui esse si applicano sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Bologna, Italia salvo il diritto dell'Acquirente di agire a propria scelta nei confronti del Fornitore avanti all'autorità giudiziaria del luogo ove il Fornitore ha la propria sede.